



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/11/2020** (punto N 46)

Delibera *N 1500* *del 30/11/2020*

*Proponente*

MONIA MONNI  
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

*Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Edo BERNINI*

*Direttore Edo BERNINI*

*Oggetto:*

Emergenza sanitaria COVID 19 - Misure in materia di impianti termici.

*Presenti*

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

*Assenti*

ALLEGATI N°0

**STRUTTURE INTERESSATE**

*Denominazione*

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, ed in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020, che ha incluso tra le “zone rosse” anche il territorio della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 “Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015”;

Vista la DGR n. 337 del 16/03/2020 ad oggetto “ARRR: indirizzi per le Attività 2020” e la DGR n. 1247 del 15/09/2020 ad oggetto “Approvazione Bilancio preventivo e Piano annuale ARRR S.p.A. anno 2020” con la quale si approva il Piano Attività 2020 della suddetta società;

Preso atto che ARRR Spa svolge l'attività ispettiva sugli impianti termici nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) della L.R. 87/2009 (attività di verifica e controllo degli impianti termici, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h-bis della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39);

Preso atto della PEC n.2812 del 19 Novembre 2020 con la quale il Direttore di ARRR Spa informa che l'attività di ispezione sopra detta è valutata di rischio medio-alta dal protocollo anticontagio aziendale e, d'accordo col medico competente, consiglia di mantenere solamente le attività ispettive necessarie al riscontro dell'effettiva sicurezza degli impianti, sia su richiesta delle amministrazioni comunali, sia laddove vi sia comprovata necessità a seguito di non conformità tecniche non sanate e

notificate a mezzo del rapporto di controllo trasmesso dal manutentore, facendo comunque osservare agli ispettori tutte le misure di sicurezza previste;

Preso atto comunque che l'attività svolta sino ad oggi dall'Agenzia, come attestato nella suddetta PEC di ARRR Spa, ha già raggiunto gli obiettivi annuali prefissati dal legislatore;

Considerato quindi, ad integrazione di quanto disposto dalle sopra richiamate delibere n. 337 del 16/03/2020 e n. 1247 del 15/09/2020, di limitare l'attività ispettiva ai soli casi esposti ai paragrafi precedenti, anche al fine di seguire le raccomandazioni di cui agli ultimi DPCM che richiedono all'interno di una abitazione la presenza esclusiva di soli conviventi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23- sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici) ed in particolare l'art. 13;

Richiamato l'art. 26 della legge regionale n.85 del 16.12.2016 in cui si prevede che i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, comma 4 del D.P.G.R 25/r/2015 nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kiloWatt, sono disposti secondo le seguenti cadenze temporali:

- a) entro il quarto anno successivo ai controlli di cui all'articolo 9, comma 2, del d.p.g. r. 25/R/2015;
- b) entro ogni biennio per i controlli successivi a quelli di cui alla lettera a).

Preso atto che i proprietari e i responsabili degli impianti termici sono tenuti, con le cadenze sopra riportate e quelle di cui all'allegato A del d.p.g.r. 25/R/2015 per tutti gli altri apparecchi, al contestuale versamento del contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, del d.p.g. r. 25/R/2015;

Ritenuto, preso atto del periodo di emergenza sanitaria sopra riportato, di consentire ai soggetti tenuti agli adempimenti di cui al precedente comma di posticipare i relativi interventi di efficienza energetica al 31 marzo 2021, fermi gli obblighi di manutenzione dell'impianto;

Visto il parere positivo del CD in data 26 novembre 2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di dare mandato ad ARRR Spa, per le motivazioni in premessa, fino alla cessazione dello stato di emergenza o al miglioramento del quadro pandemico globale, di svolgere le attività ispettive limitatamente a quelle necessarie al riscontro dell'effettiva sicurezza degli impianti, sia su richiesta delle amministrazioni comunali, sia laddove vi sia comprovata necessità a seguito di non conformità tecniche non sanate e notificate a mezzo del rapporto di controllo trasmesso dal manutentore, anche al fine di seguire le raccomandazioni di cui agli ultimi DPCM che richiedono all'interno di una abitazione la presenza esclusiva di soli conviventi;
2. di consentire ai proprietari e i responsabili degli impianti termici, per le motivazioni in premessa, di posticipare i relativi interventi di efficienza energetica al 31 marzo 2021, fermi gli obblighi di manutenzione dell'impianto, riservandosi una ulteriore proroga nel caso oltre quella data fosse attestato il protrarsi della emergenza sanitaria;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore  
EDO BERNINI